

Per una giustizia a misura di minore

Roma, 29 settembre 2012

Susanna Galli¹

“Il giudice onorario... e se domani”

In apertura di questo intervento vorrei fare due precisazioni:

La prima è che questo contributo non vuole essere un elogio “al giudice onorario”, rischierebbe di essere inteso come un elogio alla memoria; il desiderio è, invece, quello di inquadrare in modo costruttivo un pensiero capace di leggere il cambiamento che attraversa le istituzioni, i legami, le biografie familiari e di iscriversi in esso.

L'altra precisazione è che questo intervento cerca di esprimere una sintesi, se pur non esaustiva, dei pensieri sviluppati in tanti anni dall'AIMMF, dai molti soci (onorari e togati) che generosamente con i loro contributi hanno alimentato la riflessione comune su questo tema.

Appare difficile interrogare il dibattito sulle competenze, ruolo e funzioni dei Giudici onorari senza interrogare complessivamente lo spazio di una giurisdizione che interviene sull'evoluzione dei soggetti in crescita e sui legami tra le persone, in un territorio, le famiglie, che di per se interpreta e rielabora mutamenti sociali, contraddizioni, disagi ma anche risorse e potenzialità.

Intorno al perimetro complesso dei procedimenti minorili e del diritto di famiglia, si sono incontrati e ibridati pensieri che hanno dato forma a una cultura che rischia oggi di essere oscurata da una domanda sempre più pressante di “performance”: ottimizzazione dei tempi, standardizzazione e omologazione delle prassi.

Nella ricerca di un delicato equilibrio tra efficienza, e dunque rispetto dei tempi evolutivi del minore, prima ancora che delle istanze degli adulti, e approfondimento della specificità e dell'unicità di ogni singolo romanzo familiare, la componente “non togata” costituisce una parte inscindibile di questa complessità. Ne rappresenta la caratteristica peculiare. Il rito collegiale stesso con la sua composizione mista (magistrati e giudici non togati), sin dalla sua fondazione, ha reso il procedimento minorile unico e singolare, attento al cambiamento, in un processo di ricomposizione continua di punti di vista.

Mi sembra possa essere utile, seguendo la traccia degli interventi legislativi sulla componente onoraria, nelle sue varie *specializzazioni*, interrogare gli

¹ Giudice onorario Tribunale minorenni Milano – Segretario Generale AIMMF

effetti di un dialogo tra saperi diversi, che sembra porsi come specchio e luogo di sintesi delle contraddizioni di questo incontro ad ogni passaggio.

In origine il rdl 20 luglio 1934 n.1004, che istituì in Italia il Tribunale per i Minorenni, alternò al giudice monocratico un organo collegiale a composizione mista: togata e laica.

Senza smentire la necessità di una specializzazione del giudice ritenne necessario completare il sistema (cfr. relazione al re) inserendo fra i membri del collegio giudicante un componente benemerito dell'assistenza sociale cultore *“di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia”*.

Sin dalle origini il Giudice onorario, pur non essendo un magistrato, è tuttavia un giudice. Il suo ruolo non è infatti quello di un consulente tecnico, di un perito, incaricato dal magistrato ma, estrapolando l'originaria formulazione dell'art 6 r.d.l. 1404/1934 che ne disciplinava il procedimento di nomina dispone *“che ad essi venisse conferito il titolo di giudice del Tribunale per i minorenni”*.

La composizione mista che, sin da allora, integra le decisioni della giustizia minorile sembra avere avuto l'effetto – forse al di là dalle intenzioni del legislatore - di secolarizzare l'ambito minorile, di preservarlo dal rischio di strutturare un approccio dogmatico e riduttivo di fronte alla complessità delle questioni che incontra, consapevole dell'impossibilità di imbrigliare il mutamento sociale, il patto tra le generazioni e i legami familiari .

Proprio l'aggettivo dell'originaria formulazione **“laico”** - dal greco laikòs laòs che significa popolo – connota la sua funzione di mantenere la presenza di un pensiero plurale, non limitato ad un unico punto di vista.

Solo successivamente, con il r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 all'art.50, si perde la denominazione di componente laico e si riqualifica la composizione del Tribunale per i minorenni con la presenza *“di un esperto avente i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni”*. Possiamo leggere questo come una sottolineatura dell'esperienza e della specializzazione richiesta al componente esperto a discapito della benemerita nell'assistenza sociale.

Una prima declaratoria che valorizza un sapere specializzato in altre scienze, una qualificata esperienza in ambiti diversi dal diritto, che nell'arco di settanta anni, se pur in modo talvolta controverso, ha seguito e accompagnato il processo di specializzazione della giustizia minorile.

Un riconoscimento di competenza e di responsabilità che porta nel 1948, con il D.lg. n. 666, a definire un'indennità *“per ogni giorno in cui (i giudici onorari) esercitano la loro funzione”*.

La legge 27 dicembre 1956 n 1441 (partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei Tribunali per i minorenni), rappresenta una ulteriore spinta in avanti, porta a due i componenti privati nel collegio giudicante stabilendo che uno dei due dovesse essere donna.

Negli stessi anni, tra il 50 e il 60, importiamo dalla scuola inglese, il modello del “*case work*” l’origine del lavoro d’èquipe che rimarrà lo strumento d’elezione dei servizi nell’area delle relazioni familiari ma ibriderà, anche, il pensiero stesso della giustizia minorile, civile e penale. Su questi presupposti di integrazione e multidisciplinarietà si fonda, infatti, la riforma del processo penale minorile dell’88 che propone un approccio integrato, multifocale e articolato che affranca definitivamente il processo penale minorile dall’idea originaria del 34 “*di intervenire sui discoli e vagabondi irregolari per condotta e per carattere*”. Il Dpr 448/88, costituirà per tantissimi anni un modello esemplare nella giustizia penale minorile, ispirando la legislazione di molti Paesi non solo europei, proponendo il modello rieducativo della messa alla prova, del reinserimento sociale e di educazione alla legalità.

La presenza del GO in questi procedimenti garantisce interdisciplinarietà al giudizio nei confronti del minore e assicura un valido collegamento con il tessuto sociale, pur mantenendo la terzietà del giudice.

In questi ultimi 30 anni, altri importanti passaggi legislativi - la legge sull’adozione speciale (n. 8 l. 4 giugno 1967 n 431), la riforma del diritto di famiglia del 1975, legge 184 del 1983, ampliano e modificano le competenze del Tribunale per i minorenni e riportano l’attenzione sulla competenza del giudice minorile, conoscitore delle dinamiche dell’età evolutiva, degli spazi progettuali dei servizi, capace di riconoscere le competenze genitoriali degli adulti e promuovere l’interesse dei minori.

In questo percorso di work in progress, dove forse è mancata una norma organica che declinasse ruolo, formazione e competenze del Giudice onorario, una circolare del CSM del 1992, aggiunge agli originari benemeriti dell’assistenza altre due aree di conoscenza: il sociologo e il pediatra, a completare la serie delle figure chiamate ad occuparsi dei bambini che crescono, considerati nella loro globalità. Successivamente verrà integrata anche la formazione specificamente giuridica chiedendo agli specialisti di questa materia - unici in questo senso - di rinunciare all’esercizio della professione.

Si consolida così nel tempo la figura di un giudice onorario con profili compositi di competenza non solo psichiatrico-psicologico, perché vario nelle sue specializzazioni.

Su questi aspetti la delibera del 20 maggio 1998 del Consiglio Superiore della Magistratura offre delle importanti chiarificazioni, sintetizzati nel contributo di L.Fadiga: “*il Consiglio precisa che nei collegi misti i giudici togati si distinguono per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte e riconosce che il possesso di conoscenze scientifiche extra giuridiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione, ma anche nell’attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni. Come già stabilito nel 1984 (delibera 7771) il contributo del giudice onorario deve risultare congruo per oggetto, fini e cognizioni alla sua specifica competenza professionale*”

Nei percorsi giuridici in cui si decidono provvedimenti che hanno a che fare con le persone e con i loro processi relazionali ed evolutivi, sia del minore che delle relazioni familiari, non ci si può fermare ad una semplice valutazione dei comportamenti ma questi vanno significati e compresi nelle loro dinamiche.

Un processo di risignificazione che riguarda sia la fase valutativa che la fase di intervento giuridico, poiché data l'*evolutività* e la complessità del bambino, e del suo sistema familiare, ogni intervento va pensato non solo per gli effetti momentanei ma anche per gli effetti diacronici.

Nella specificità del rito minorile, la dove ci si occupa di persone e di soggetti in crescita, non ci si può limitare alla chiave di lettura giuridica, pena convincimenti parziali e interventi non esaustivi, ma è fondamentale integrare un sapere psicologico, sociologico, sociale che legge decodifica, significa, pensa e progetta.

In questo senso basti pensare come nell'ascolto del bambino, le sue dichiarazioni vadano significate alla luce dei suoi meccanismi di funzionamento, delle sue dinamiche interne, del suo mondo affettivo, dei suoi processi di sviluppo; sappiamo per esperienza che considerare solo le parole per il loro significato oggettivo, nel *hic et nunc*, non può che essere fuorviante e pericoloso.

Tutto ciò rimanda al modo di configurare l'attività conoscitiva nel suo rapporto con la "realtà esterna", proprio per sottolineare che la "conoscenza" o, come direbbe Francisco Varela, "*la conoscenza della conoscenza*" interviene attivamente nel campo di esperienza a cui si rivolge ma anche del soggetto, del giudice che la esperisce.

Recentemente le neuroscienze hanno identificati particolari aree cerebrali che entrano in funzione non solo quando si compie un'azione, ma anche nel momento in cui si osserva un proprio simile mentre compie la medesima azione (neuroni specchio). Tali aree svolgono una funzione specifica nei processi di apprendimento, ma consentono anche a ciascun soggetto di sintonizzarsi sulle "azioni" dell'altro, riconoscendole e significandole anche alla luce delle proprie esperienze².

Ciò può rappresentare un modello operativo per conoscere l'altro, ma può essere letto come un ineliminabile limite rispetto ad una idea rigida della oggettività percepita come obiettivo primario dell'ascolto.

Viene, così, a collocarsi in una posizione criticabile *l'epistema-base del neopositivismo, la possibilità cioè di separare come appartenenti a due domini diversi, osservatore come soggetto agente, ed oggetto da osservare, bambino in questo caso, passivamente suscettibile di analisi variabili da un punto di vista esterno, rispetto ad un campo di appartenenza comune.*³

² Scrive Daniel Stern: "I nostri Sistemi nervosi centrali sono costruiti per essere catturati dai Sistemi nervosi centrali altrui così che possiamo esperire gli altri come se dall'interno della loro pelle". D. Stern, *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino 1995; Id., *Le interazioni madre bambino nello sviluppo e nella clinica*, Cortina, Milano 1998

³ . Stern, *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino 1995; Id., *Le interazioni madre bambino nello sviluppo e nella clinica*, Cortina, Milano 1998

Appare, quindi, necessario che nei percorsi di conoscenza dell'altro come individuo scaturiscano nuovi modelli, nuovi nessi tra teorie e prassi anche giudiziarie, affinché la consapevolezza delle limitazioni della conoscenza umana non diventi un ostacolo all'espandersi del sapere, ma sia anzi la base su cui si costruisce il sapere e il convincimento del collegio.

Inscritto in una simile complessità il procedimento minorile poggia sulla necessità che il GO sia formato sul piano personale e professionale e che la sua competenza, il suo sapere entri nella fase di acquisizione degli eventi, nella fase di formazione del convincimento nella Camera di consiglio e nella fase di definizione del provvedimento, coadiuvando un pensiero giuridico che definisce il perimetro dei diritti.

Esaminando il progetto di legge che ipotizza la costituzione della "Commissione Tecnica Consultiva" (art 2 lett i) – a parte l'impraticabilità dell'ipotesi di un gruppo stabile di consulenti della sezione – questa ipotesi sposterebbe la complessità della valutazione su figure parificate a dei consulenti, riducendo fortemente non solo lo spazio di confronto tra saperi ma le garanzie che solo la giurisdizione può assicurare.

La domanda è: serve oggi una amministrazione della giustizia minorile e familiare a composizione mista con i giudici onorari e professionali che lavorano insieme?

Direi di sì, mi vengono in mente alcuni motivi:

- a. perché in queste materie ci vuole una visione binoculare, in profondità, con gli occhi della cultura giuridica e delle scienze umane, la grande ricchezza della nostra giustizia, da non dilapidare;
- b. perché la giustizia minorile e familiare si relaziona con il territorio (mediazione, servizi sociali, servizi specialisti, servizi ospedalieri ma anche terzo settore, reti di mutuo aiuto ecc.) e quindi ha bisogno di competenze riferite a ciò che offre il territorio e di non essere separata dal territorio;
- c. perché la professionalità dei giudici professionali è ricca proprio grazie all'osmosi quotidiana con i giudici onorari

Oggi abbiamo la consapevolezza che la giurisdizione che si occuperà dei soggetti minori di età e dei legami familiari, sia esso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale della famiglia o qualsiasi altro soggetto verrà identificato nel dibattito parlamentare, si troverà a dover reinventare un dialogo con delle "apocalissi culturali" (Bonomi-De Martino) che vanno trasformando il volto di una società che appare progressivamente più impaurita, che richiede forme ancora più pressanti di difesa sociale e si troverà alle prese con fenomeni via via più complessi.

La globalizzazione, le frontiere della medicina e della bio-etica, lo spostamento di intere masse di popoli, una crisi economica e sociale di caratteristiche planetarie che ridisegna le relazioni internazionali, il legame tra le generazioni e le famiglie non ci consentono di applicare meccanismi di semplificazione ma richiedono la lungimiranza di mantenere un collegamento con queste frontiere e un pensiero plurale, *laikos*.